

TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA

I Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Gabrielli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../2015 promossa da:

B.P.F. C.F. (...) elettivamente domiciliato in VIA ...con il patrocinio dell'Avv. ...

ATTORE/I

contro

S. S.R.L. C.F. (...); S.O. c.f. (...), e F.M.C. cod.fisc. (...) elettivamente domiciliati in ... con il patrocinio dell'Avv....

CONVENUTI

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato alla parte resistente in data 12/06/2015 la ricorrente richiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni istanza e/o eccezione contraria, in accoglimento dei motivi su esposti, salvo altri, previo accertamento dei fatti di cui in premessa, e verificazione i presupposti, dichiarare che i coniugi S. e F. nella loro qualità di fideiussori della Soc. S. S.r.l. unitamente alla stessa sono debitori della B.P.F., in persona del suo l.r. p.t., della somma di Euro 286.427,98, così come documentato dall'allegato ricorso per ingiunzione di pagamento. Conseguentemente si chiede di dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 e seg.ti c.c. nei confronti della B.P.F., in persona del l.r. p.t., poiché posti in essere in danno delle ragioni della ricorrente, con declaratoria altresì di inopponibilità e comunque di inefficacia nei confronti della medesima istante:- dell'atto del 31.01.2011 a rogito Notaio F.M.C. in F. - rep. n. (...) racc. n. (...) trascritto presso l'agenzia delle Entrate ufficio Provinciale di Latina- Territorio il 02.02.2011 reg. gen. n. 2606 e reg. part. n.1843 e con il quale i coniugi S.O. e

F.M.C. hanno costituito in un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. gli immobili meglio descritti nel citato atto, da intendersi qui richiamati e trascritti, ed indicati in premessa sub. (...); - dell'atto del 19.10.2011 a Rogito Notaio Dott.ssa F.M.C. in F. n. (...) racc. (...) trascritto presso l'Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Latina - Territorio il 20.10.2011 reg. gen. n. 24846 e reg. part. n. 16828 e con il quale i coniugi S.O. e F.M.C. hanno costituito in un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. gli immobili meglio descritti nel citato atto, da intendersi qui richiamati e trascritti. Con ordine al conservatore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Latina, Territorio sez. pubblicità immobiliare di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza e con esonero da responsabilità. - Con il favore delle spese - Con richiesta di Ordinanza immediatamente esecutiva.

All'indomani della notifica dell'interposto ricorso, si costituivano i convenuti, i quali evidenziavano quanto segue:

- INIDONEITA' DEL RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. PER EVIDENTE E MANIFESTA MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE;

- SULL'AZIONE REVOCATORIA DEL FONDO PATRIMONIALE

Parte convenuta contestava i presupposti dell'azione e cioè l'eventus damni e la scientia fraudis.

Il fondo patrimoniale, infatti è stato costituito dai sig.ri S. e F. in data 31.01.2011 con la finalità di soddisfare i bisogni della famiglia; peraltro all'interno del fondo non sono stati inseriti tutti i beni di proprietà degli stessi, rappresentavano e che la S. S.r.l. è proprietaria in Fondi di diversi beni immobili tra cui un capannone industriale valutato in sede di stima circa Euro 3.000.000,00 ragion per cui si ritiene che la S. S.r.l. possa decisamente far fronte ad una eventuale richiesta di pagamento da parte dell'istituto di credito, il quale vanta cifre decisamente inferiori.

A ciò si aggiunga che al momento della costituzione del fondo, gli odierni resistenti non erano assolutamente destinatari di una richiesta di pagamento da parte della B.P.F. né tantomeno erano debitori di somme, vero è che tale richiesta giunge nel dell'anno 2015, allorquando si richiede il rientro delle somme affidate, dunque alcun elemento valido vi era che potesse eventualmente far presumere la sussistenza della consapevolezza di poter arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, o l'intenzione stessa di poter ledere la garanzia patrimoniale. Precisavano le seguenti conclusioni

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Respingere integralmente la domanda di parte ricorrente, ad oggi del tutto temeraria perché infondata sia in fatto che in diritto oltre che assolutamente non provata;

Il tutto con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre IVA C.P.A. e rimborso forfettario come previsto per legge da liquidarsi in favore del procuratore istante che se ne dichiara antistatario a norma dell'art. 93 c.p.c..

La causa proseguiva previo mutamento del rito e concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dei quali non veniva ammessa la richiesta CTU, ed in mancanza di ulteriori richieste istruttorie la causa veniva rinviata per conclusioni e successivamente trattenuta in decisione.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso ciò, in punto di diritto si rammenta che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e ss. c.c. per la realizzazione del credito (v. Cass. Civ. 18.2.1991, n. 1691).

Attraverso detto tipo di tutela, integrante un'azione di accertamento, il creditore, infatti, realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.)

Quanto agli atti che possono formare oggetto di revocatoria, espressamente l'art. 2901 c.c. statuisce che essi sono gli atti dispositivi del patrimonio e, cioè, gli atti mediante i quali il debitore aliena, limita, rinuncia o modifica i diritti patrimoniali ovvero assume passività.

Il contraddittorio appare integro non sussistendo la necessità che in giudizio siano chiamati tutti i beneficiari dell'atto, in particolare i figli della coppia in considerazione che il fondo patrimoniale non incide sulla titolarità dei beni ma soltanto sulla loro assoggettabilità ad esecuzione coattiva..

"La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità. Ne consegue che deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale. Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, n. 19376

Ciò premesso, deve esaminarsi la ricorrenza nel caso oggetto di esame dei presupposti richiesti dall'art. 2091 c.c.

"Nel merito, la domanda attorea ha per oggetto l'inefficacia di un atto stipulato tra le parti a titolo gratuito - costituzione del fondo patrimoniale; deve sottolinearsi che l'atto costitutivo pur non essendo traslativo, presenta una chiara attitudine a pregiudicare i diritti del creditore, poiché riduce la possibilità per lo stesso di potersi soddisfare sul patrimonio del debitore. L'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale previsto per consentire ai creditori di tutelare le proprie ragioni, ottenendo la declaratoria di inefficacia relativa degli atti con cui il debitore ha fraudolentemente disposto del suo patrimonio. I presupposti dell'azione, ai sensi dell'art. 2901 c.c. che la disciplina, sono:

- la scientia damni, cioè la frode da parte del debitore, che compie l'atto, sapendo di pregiudicare le ragioni del creditore o in modo a ciò dolosamente preordinato;
- il consilium fraudis, cioè la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio derivante al creditore o della dolosa preordinazione;
- l'eventus damni, cioè il danno che può essere arrecato alle pretese del creditore.

Il creditore ha provato documentalmente che nell'anno 2008 era stato concesso un fido di euro 200.000,00 alla società S. Srl e che gli altri due convenuti S.O. e F.M.C. si erano costituiti fideiussori sino all'importo massimo di Euro 400.000,00 ; ha altresì provato che al 13.06.2014 l'estratto conto della società riportava un saldo negativo di Euro 286.427,98.

Parte convenuta sostiene che alla data degli atti contestati non vi fosse un credito effettivo, orbene benchè in atti non sia stata fornita prova dell'effettivo utilizzo del fido da parte della società , la circostanza è irrilevante in quanto la sola concessione del fido e la garanzia fideiussoria sono atti idonei all'immediata nascita del credito tutelabile con l'azione revocatoria a cui sono soggetti tutti gli atti ad essi successivi.

Sul punto si è espressa da ultimo Cassazione Civ. sez. VI , con sentenza del 01.04.2022 n. 10594.

Accertato che si tratta di atti dispositivi a titolo gratuito successivi alla nascita anche solo potenziale del credito, ai fini dell'accoglimento della domanda è necessaria soltanto la generica conoscenza del debitore del pregiudizio che l'atto portava alle ragioni del creditore.

E' evidente che qualsiasi tipo di atto che ostacoli od impedisca l'azione esecutiva su beni immobili è lesivo delle ragioni del creditore e pertanto la conoscenza di tale pregiudizio si può legittimamente presumere anche perché il S.O. è l'amministratore unico della S. Srl..

Presunzione che può essere superata dal debitore stesso fornendo prova che le garanzie patrimoniali residue siano più che idonee a garantire il creditore.

Nello specifico parte convenuta sostiene che la società è titolare di diversi beni immobili tra i quali un capannone del valore di Euro 3.000.000,0, chiedeva che in forza di tale deduzione si procedesse ad una stima a mezzo CTU.

Sul punto è da rilevare come pur avendone la possibilità nessuno dei convenuti costituiti ha prodotto alcuna documentazione, mentre si è fatta parte diligente l'attrice depositando completa ispezione ipotecaria sui beni societari della quale si osservano numerose vendite, ipoteche e sequestri.

E' giurisprudenza costante e consolidata che anche la dimostrata solvibilità di uno dei coobbligati in solido non è motivo di rigetto della domanda revocatoria in quanto va valutata esclusivamente la solvibilità di ogni singolo debitore e nel caso di specie non è stato neppure dedotto che i due convenuti S.O. e F.M.C. conservassero un patrimonio immobiliare sufficiente a garantire il credito. Principio questo affermato da Cass. civ. sez. III con sentenza n. 8315/2017 e di recente confermato in un precedente specifico in quanto riferito alla costituzione di un fondo patrimoniale Cass. civ. sez. VI sentenza 33391/2022. Quanto, poi, alla sussistenza, nel caso di specie, dell'eventus damni, deve rilevarsi come la sottrazione dalla garanzia patrimoniale generica dei predetti beni immobili provoca un deterioramento della posizione dell'istante rendendo maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del proprio credito. Giurisprudenza pacifica e condivisa, in ordine all' eventus damni precisa che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio (come ad esempio la trasformazione di un immobile in denaro, più agevolmente sottraibile alla garanzia patrimoniale) che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. 1896/2012);

Andrà disposto lo stralcio della documentazione depositata con le memorie conclusionali (per la parte diversa dalla produzione pregressa tempestiva) non essendo le stesse deputate ad ulteriore attività istruttoria cioè indipendentemente dalla sopravvenienza di alcuni di detti documenti.

La domanda andrà quindi accolta limitatamente alla richiesta revocatoria, non certo in relazione alla richiesta di dichiarare i convenuti debitori dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, per il quale pende diverso pregresso giudizio (che si assume essere stato definito in primo grado da questo Tribunale), per cui la relativa domanda è inammissibile stante il principio del ne bis in idem,

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri attualmente vigenti e compensate per un terzo nei confronti dei convenuti S.O. e F.M.C. con l'attore, mentre stante la soccombenza totale dell'attore rispetto alla S. Srl non legittimata passiva dell'azione revocatoria , parte attrice dovrà essere condannata alla spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara inammissibile la domanda di accertamento del debito;
- 2) dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 e seg.ti c.c. nei confronti della B.P.F., dell'atto del 31.01.2011 a rogito Notaio F.M.C. in F. - rep. n. (...) racc. n. (...) trascritto presso l'agenzia delle Entrate ufficio Provinciale di Latina- Territorio il 02.02.2011 reg. gen. n. 2606 e reg. part. n.1843 e dell'atto del 19.10.2011 a Rogito Notaio Dott.ssa F.M.C. in F. rep. n. (...) racc. (...) trascritto presso l'Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Latina - Territorio il 20.10.2011 reg. gen. n. 24846 e reg. part. n. 16828

3) Ordina al conservatore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Latina, Territorio sez. pubblicità immobiliare di procedere alla annotazione al passaggio in giudicato della presente sentenza. Onerando della formalità parte attrice.

Condanna S.O. e F.M.C. in solido tra loro a rimborsare alla parte attrice B.P.F. le spese di lite, che si liquidano già compensate in Euro 180,00 per spese, Euro 10.000,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese forfettarie

Condanna B.P.F. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 8.000,00 (stante l'assistenza di più parti) per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese forfettarie in favore dell'avv. M.P. dichiaratosi antistatario

Conclusione

Così deciso in Latina, il 14 aprile 2023.

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2023.